

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

*Presentato il 26 febbraio 1993*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 19 settembre 1992 il Governo presentò al Parlamento, per la conversione in legge, un decreto-legge con il quale si provvedeva a razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissando due tornate elettorali con cadenza, rispettivamente, nella primavera e nell'autunno di ciascun anno. Oltre alla predetta regolamentazione, che modificava gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, il decreto-legge stabi-

liva il rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale di La Spezia e dei consigli di 42 comuni che avrebbero dovuto svolgersi tra il 15 novembre ed il 15 dicembre dello stesso anno.

Il provvedimento d'urgenza, nonostante avesse fatto registrare inizialmente un largo consenso tra le forze politiche, dopo un primo esame favorevole sui presupposti di costituzionalità da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, non conseguì l'approvazione definitiva.

In quella circostanza il Parlamento invitò il Governo a trasfondere i contenuti del decreto in un apposito disegno di legge che è stato presentato il 3 dicembre successivo.

Nel corso dell'esame di quest'ultimo provvedimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha integrato il testo del Governo con un emendamento che prevede il differimento ad una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1993 dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali di Mantova e di Trieste e di 41 consigli comunali, fissato per domenica 28 marzo 1993.

Tale rinvio è stato motivato dalla circostanza che il testo unificato recante l'elezione diretta del sindaco e nuove regole per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, già licenziato dalla Camera dei deputati, è attualmente all'esame del Senato della Repubblica che, secondo il calendario dei lavori, concluderà l'esame del testo nella seconda decade del mese di marzo.

È parso, poi, ancora più utile un rinvio delle elezioni del 28 marzo anche tenuto conto dello svolgimento ravvicinato della consultazione referendaria, che risulta fissata per domenica 18 aprile 1993.

In questa situazione occorre evitare, sia pure in ambiti territoriali delimitati, l'intreccio delle campagne elettorali connesse a due consultazioni — quella referendaria e quella amministrativa — che avrebbero luogo a breve distanza di tempo, e garantire l'autonomo svolgimento dei relativi procedimenti elettorali e del confronto tra le forze politiche su temi ed interessi di rilevante portata, ma assai diversi tra loro. Da qui la straordinaria necessità ed urgenza di ricorrere al decreto-legge in un ambito di mera determinazione del periodo di svolgimento delle votazioni.

Peraltro, la Camera dei deputati non è pervenuta all'approvazione del disegno di legge relativo all'accorpamento dei turni elettorali, per cui appare opportuno provvedere a disciplinare tale materia con il provvedimento d'urgenza, richiesto al Go-

verno per il rinvio delle consultazioni del 28 marzo 1993, da parte di una larghissima rappresentanza delle forze politiche nel corso del dibattito svolto in Assemblea nei giorni scorsi.

Il presente decreto, pertanto, corrisponde all'esigenza largamente manifestata dal Parlamento. Esso, innovando alla disciplina recata dalla legge 7 giugno 1991, n. 182, agli articoli 1 e 2, dispone che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali hanno luogo in due turni annuali che cadono nei seguenti periodi:

tra il 15 maggio ed il 15 giugno per i consigli comunali e provinciali il cui mandato scade nel primo semestre dell'anno, nonché per quelle amministrazioni che devono rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza ed i cui presupposti si verificano entro il 15 marzo;

tra il 15 novembre ed il 15 dicembre, qualora il mandato venga a scadere nel secondo semestre dell'anno, nonché quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 15 settembre.

L'articolo 3 introduce modificazioni all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, allo scopo di coordinare e rendere coerenti le disposizioni di detto articolo sullo scioglimento e durata delle gestioni commissariali con le previsioni contenute nel presente decreto.

L'articolo 4 è inteso ad evitare dubbi interpretativi sull'esatta individuazione del periodo entro il quale le amministrazioni provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica è scaduto nel secondo semestre del 1992, o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, procederanno al rinnovo dei rispettivi organi. Il comma 2 prevede, inoltre, che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali già fissate per il 28 marzo si svolgano in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno 1993, che rappresenta il primo turno elettorale utile; prevede, altresì, che

---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

dalla data di entrata in vigore del decreto perdono efficacia le operazioni elettorali compiute in vista della consultazione che viene rinviata e ciò coerentemente con l'obiettivo, che si intende perseguire, di consentire il rinnovo degli organi delle amministrazioni interessate con l'applica-

zione della nuova, emananda disciplina sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

L'articolo 5, infine, fissa l'entrata in vigore del decreto alla stessa data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

*Decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993.*

**Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1° ed il 31 marzo;

Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale;

Considerato altresì che la data di svolgimento dei *referendum* popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali;

Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre. ».

ARTICOLO 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. ».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

ARTICOLO 4.

1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con il primo turno utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio – 15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993.

#### SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.